



# **CITTA' DI VEROLI**

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI VERIFICA E RAVVEDIMENTO PARZIALE**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO**

1. In caso di ricevimento di uno o più avvisi di accertamento o di successivi provvedimenti ad esso collegati di importo complessivo superiore a € 10000 (cento/00), il contribuente che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, accettando la pretesa tributaria o patrimoniale, può richiederne al Comune, il pagamento dilazionato presentando apposita istanza secondo le modalità indicate dai successivi articoli.

### **Art. 2**

#### **REQUISITI**

1. Ai fini della valutazione della situazione di obiettiva difficoltà, di cui al presente regolamento, per le persone fisiche ed i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, viene considerato il reddito complessivo imponibile di tutti i componenti il nucleo familiare che non potrà essere superiore ad Euro 20.000,00. E' altresì possibile prendere in considerazione ulteriore documentazione attestante particolari situazioni che abbiano determinato una modifica sostanziale della situazione reddituale e patrimoniale del reddito imponibile del nucleo familiare (a titolo esemplificativo: cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare, decesso di uno dei componenti fonte di reddito del nucleo familiare, nascita di uno o più figli, insorgenza di una grave patologia all'interno del nucleo familiare che abbia determinato ingenti spese mediche, contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie a condizioni che queste siano di entità rilevante in rapporto al reddito imponibile del proprio nucleo).
2. Per le altre tipologie di contribuenti la valutazione viene effettuata su copia della dichiarazione dei redditi, ovvero dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'ufficio del registro delle imprese e sulla visura camerale aggiornata.

### **Art. 3**

#### **CRITERI**

1. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro e non oltre il termine previsto per proporre ricorso giurisdizionale. In caso di riscossione coattiva la richiesta di rateazione deve essere presentata entro e non oltre l'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73

(esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.).

2. La rateizzazione è concessa con apposito provvedimento motivato per gli atti emessi dal Comune o con specifico provvedimento del soggetto incaricato della riscossione per gli atti emessi da quest'ultimo.
3. La prima rata deve essere eseguita entro il mese successivo alla concessione della rateizzazione.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateizzazione, ed è riscosso unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite.
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
6. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di tre rate anche non consecutive, nonché in caso di proposizione di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale:
  - a) il contribuente decade automaticamente dalla rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto per tributo, interessi e sanzioni in misura piena, è riscuotibile in unica soluzione entro 30 giorni dal riscontro della decadenza dal beneficio della rateizzazione
  - c) il carico non può più essere rateizzato.
7. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
  - a) *essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;*
  - b) *ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;*
  - c) *si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune.*

#### **Art. 4**

##### **MODALITA' DI RATEIZZAZIONE**

1. La rateizzazione va richiesta da contribuente in stato di temporanea ed effettiva difficoltà. In tal caso l'Ente può concedere la rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate mensili a seconda dell'entità del debito e più precisamente:

- fino a 100,00 nessuna rateizzazione;
- da 100,00 a 1.000,00 n. 6 rate mensili;
- da 1.001,00 a 3.000,00 n. 12 rate mensili;
- da 3.001,00 a 4.000,00 n. 18 rate mensili
- da 4.001,00 a 5.000,00 n. 25 rate mensili
- da 5.001,00 a 6.000,00 n. 24 rate mensili
- da 6.001,00 a 10.000,00 n. 40 rate mensili
- da 10.001,00 a 20.000,00 n. 70 rate mensili
- oltre 20.000,00 n. 72 rate mensili

2. Il periodo della rateizzazione può essere prorogato per una sola volta e per un periodo di pari durata e comunque non potrà superare le 72 rate massime. Tale possibilità interviene solo in caso di conclamato peggioramento della condizione del debitore purchè non sia intervenuta decadenza per mancato pagamento ai sensi del comma 800 del medesimo art. 1.

3. La richiesta di rateizzazione accolta dall'Ente preclude all'Ente impositore e al soggetto affidatario l'iscrizione d'ipoteca o l'azione del fermo amministrativo;

4. Il debitore decade dal beneficio della rateizzazione dopo il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco dei sei mesi, nel corso del periodo di rateizzazione;

5. I soggetti titolari della riscossione hanno comunque l'obbligo di sollecitare espressamente il debitore in ordine del mancato rispetto delle scadenze previste dal piano di rateizzazione, intervenuta la decadenza il debito non può più essere rateizzato e potrà essere riscosso in un'unica soluzione.

6. La scadenza delle rate mensili coincide con l'ultimo giorno di ciascun mese e va indicata nell'atto di accoglimento della richiesta di rateizzazione.

7. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento a quanto stabilito dai commi dell'art. 1 della Legge del 27/12/2019 n. 160

### **Art. 5**

#### **DOMANDA DI CONCESSIONE**

1. Il contribuente che, trovandosi nelle condizioni previste dal presente regolamento, intenda avvalersi della possibilità di rateizzazione deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente, per gli atti emessi dal Comune titolare del tributo, per gli atti emessi da quest'ultimo, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio competente.
2. La domanda dovrà contenere:
  - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
  - l'esatta indicazione degli estremi del/dei provvedimento/i da cui scaturisce il debito tributario;
  - la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;

Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.2 del presente regolamento.

3. I soggetti indicati all'art.2 comma 2 dovranno allegare copia della dichiarazione dei redditi, ovvero dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'ufficio del Registro Imprese e copia della visura camerale aggiornata.

### **Art. 6**

#### **PROCEDIMENTO**

1. L'istruttoria, compiuta dal Responsabile del procedimento, comporta la verifica della completezza della domanda e della documentazione presentata.
2. Il responsabile del procedimento qualora lo ritenga necessario e/o opportuno può richiedere al contribuente ulteriore documentazione o informazioni ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che indicherà nell'atto di richiesta, può eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente.
3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione e delle informazioni richieste entro il termine fissato comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito.
4. In caso di dichiarazioni mendaci o false o di esibizione di atti contenenti attestazioni non rispondenti a verità da parte del contribuente, lo stesso decadrà dal beneficio della rateizzazione e sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

### **Art. 7**

#### **PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO**

1. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero e la scadenza delle singole rate.
2. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato attraverso i mezzi previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 8**

## RAVVEDIMENTO PARZIALE

1. L'Ente nell'ambito della potestà regolamentare si avvale della facoltà di recepire l'istituto del ravvedimento parziale così come previsto dall'art. 13 bis del D. Lgs. 462/1997 così come modificato dall'art. 4 decies del DL 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

### **Art. 9**

#### ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.